

STUDIO CANTONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

N. 12 DEL 13.02.2026

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E REGIME FORFETTARIO

L'ultima Legge di bilancio ha esteso anche all'anno 2026 l'innalzamento da 30 mila euro a 35 mila euro della soglia di reddito da lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente superata la quale è precluso l'accesso al regime forfettario introdotto dalla legge n. 190/2014.

RICONGIUNGIMENTO GESTIONE SEPARATA E CASSE PROFESSIONALI

L'INPS ha pubblicato la circolare n. 15 del 9 febbraio 2026 contenente le istruzioni sulla ricongiunzione dei contributi tra Gestione separata ed Enti privati di previdenza obbligatoria dei liberi professionisti.

Tale ricongiunzione può essere sia in uscita dalla Gestione separata verso le Casse professionali, sia in entrata verso la Gestione separata. Per quanto non espressamente disciplinato, resta ferma l'applicazione della L. 45/1990.

In riferimento alla ricongiunzione in uscita dalla Gestione separata, ossia al trasferimento della contribuzione alla Cassa professionale, la circolare si limita a richiamare l'applicazione dei criteri stabiliti dalla L. 45/1990 e delle istruzioni amministrative già emanate, senza introdurre innovazioni sostanziali, in quanto tale fattispecie era già stata riconosciuta come legittima sulla base dell'orientamento giurisprudenziale.

Per quanto riguarda la disciplina della ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata, che comporta il trasferimento della contribuzione dalle Casse professionali, la circolare chiarisce preliminarmente che la valutazione dei periodi ricongiunti deve avvenire esclusivamente secondo il sistema di calcolo contributivo, in coerenza con la natura della Gestione separata.

La domanda di ricongiunzione deve riguardare tutti i periodi di contribuzione maturati presso le altre forme previdenziali ancora disponibili, non essendo ammessa la ricongiunzione parziale.

Tale ricongiunzione esclude i titolari, anche solo in parte, di periodi contributivi antecedenti al 1° aprile 1996 (data di istituzione della Gestione separata).

Pertanto la nuova possibilità di ricongiunzione riguarda esclusivamente le posizioni contributive interamente collocate nel sistema contributivo post-1995. Con la speranza di aver fatto cosa gradita, salutiamo cordialmente.